

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

42.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (1850) . . . . .	461
PRESIDENTE . . . . .	461, 462
ALFANO . . . . .	462
SCARDACCIONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	462
TRIVA . . . . .	462
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essa assimilati » (3520) . . . . .	462
PRESIDENTE . . . . .	462, 463, 466, 467, 468, 469
ALFANO . . . . .	463, 468
SCARDACCIONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	467, 468
TRIVA . . . . .	466
ZOLLA, <i>Relatore</i> . . . . .	462, 466, 468
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	469

La seduta comincia alle 11,30.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1580).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1973.

In sostituzione del relatore Matteotti, assente, svolgerò io stesso la relazione.

Il provvedimento oggi in discussione ha avuto un *iter* sofferto; si sono dovuti superare numerosi ostacoli non di principio ma piuttosto di natura economica. Si è comunque pervenuti nella seduta in sede re-

## VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

ferente del 19 febbraio 1975 ad un nuovo testo che — io credo — rispecchia la volontà del Governo e quella di tutta la Commissione. È inutile che io insista sulla urgenza della sua approvazione per venire incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano in condizioni di bisogno mentre i loro parenti assolvono un compito che la nostra Costituzione ritiene non rinunciabile. Per queste considerazioni e dopo aver espresso il mio avviso favorevole al nuovo testo del disegno di legge, già acquisito come ho detto nella seduta del 19 febbraio 1975, invito i colleghi ad approvare il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALFANO. Il provvedimento in discussione ci richiama il caro ricordo del precedente relatore, lo scomparso onorevole Poli, che con tanto amore e intelligenza trattò questo argomento. A nome del gruppo MSI-destra nazionale, dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

TRIVA. Pur nella considerazione che i problemi aperti con questo provvedimento sono molteplici e che non vengono tutti risolti con l'attuale testo del disegno di legge, siamo comunque, in linea di massima, favorevoli alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole al nuovo testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Propongo di adottare come testo base della discussione il testo acquisito dalla Commissione in sede referente, nella seduta del 19 febbraio 1975.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché non sono stati presentati emendamenti porrò gli articoli direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito da seguente:

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio

1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

- |   |            |
|---|------------|
| a) per il militare . . . .              | lire 2.500 |
| b) per la moglie . . . .                | » 2.000    |
| c) per il figlio . . . .                | » 1.500    |
| d) per il genitore . . . .              | » 800      |
| e) per il fratello o la sorella . . . . | » 600      |
| f) per l'avo o l'ava . . . .            | » 600 »    |

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 4281 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati » (3520).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati ».

ZOLLA, *Relatore*. Sappiamo tutti che viviamo un momento di grande tormento delle vicende politiche internazionali per cui non possiamo non prefigurarci, pur augurandoci che ciò non avvenga, che altri nostri connazionali debbano rientrare con urgenza in Italia e debbano quindi trovare una normativa rispondente alle esigenze che si pongono. La normativa precedente è scaduta il 31 dicembre 1974 per cui questo provvedimento rappresenta il raccordo tra la disciplina precedente e quella organica che dovrà entrare in vigore, e che, mi auguro, approveremo successivamente secon-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

do gli impegni già assunti dal Governo. Le condizioni in cui si trovano i profughi e i rimpatriati sono davvero precarie; ecco quindi perché invito la Commissione ad approvare il provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ALFANO.** L'esposizione del relatore non ci soddisfa pienamente: la nostra parte politica aveva presentato durante l'esame in sede referente un emendamento inteso a sopprimere, all'articolo 1 di questo disegno di legge, le parole: «eccezzuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 588»; il nostro emendamento tuttavia non ha avuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio per l'eccessivo onere finanziario che esso comporterebbe. Ci chiediamo, a questo punto, se il provvedimento al nostro esame vuole essere di aiuto e di riconoscimento ai bisogni delle categorie di cui tratta, oppure, vuole essere limitativo, restrittivo favorendone alcune ed escludendone altre.

In proposito, s'impone chiarire che la legge 12 dicembre 1973, n. 922, è un provvedimento che ebbe a prorogare già, fino al 31 dicembre 1974, quelle provvidenze a favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, ad essi assimilati, disposte con un decreto-legge che risale al 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7 e 25 luglio 1971, n. 568.

Sicché, va considerato che, anche in questa delicata materia, come commenta fondatamente l'opinione pubblica in genere, e come affermano giustamente i rappresentanti delle categorie interessate e gli organi di stampa, Governo e Parlamento non riescono a stare al passo coi tempi e con le esigenze dettate da problemi remoti, mai risolti definitivamente e soddisfacentemente.

Ormai la attività legislativa si svolge all'insegna della pressione dell'ora ventiquattresima e della necessità di ricorrere a affrettati disegni di legge che, in luogo di risolvere le questioni una volta per tutte, si limitano a prorogare precedenti e superate norme legislative che, a loro volta, avevano già approvato provvedimenti remoti e superati dal tempo e dal nuovo corso delle vicende.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

**ALFANO.** Ciò si evince chiaramente da questo disegno di legge in discussione: che si limita a prorogare una precedente proroga, il cui termine di validità è scaduto sin dal 31 dicembre 1974. È mortificante pertanto pensare che dal lontano 25 luglio 1971, per non citare il più remoto 4 gennaio 1968, e, se si vuole essere indulgenti, anche dal 31 dicembre 1974, Governo e Parlamento non abbiano avuto cura di provvedere, in maniera definita e soddisfacente, in questo settore così delicato, prima della scadenza del termine prorogato.

La relazione al disegno di legge, per far digerire questo ennesimo provvedimento di proroga di una vecchia legge, che si appalesa come un barboso espediente per salvare la faccia e per arginare le frane prodotte dall'immobilismo legislativo in contrapposizione con lo scorrere veloce del tempo, accenna alla «emanazione della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi, già prevista dall'articolo 27 del citato decreto n. 622 del 1970!...

L'uomo della strada che, forse — per fortuna — non segue impegnativamente le attività del Governo e del Parlamento, non potrebbe non bollare, con commenti roventi, quell'accento della relazione introduttiva. Rilevando come da ben cinque anni l'emanazione della «nuova normativa» per la sistemazione definitiva dei profughi, è sempre «alle viste»!

Ma cosa dovranno pensare i profughi di guerra ed i rimpatriati, ad essi assimilati, più interessati direttamente dell'uomo della strada, nell'apprendere, sempre dalla relazione introduttiva al disegno di legge, che alla data dell'anno di grazia 1975, «Il testo della normativa in questione è in corso di definitivo "esame" da parte dei ministeri "interessati" e sarà quanto prima rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione al Parlamento»!...

Con un candore che vuole avere parvenze realistiche, ma che non riesce ad occultare un balordo tentativo di trucco, la relazione introduttiva prevede quel che accadrà. Cioè, che l'esame del disegno di legge in questione, da parte delle Camere, e la relativa approvazione si protrarrà ovviamente nel corso del 1975. E, comunque, non potrà concludersi in tempo utile, per evitare. è scritto nella relazione, che con

## VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

la scadenza del suddetto termine del 31 dicembre 1974, si verifichi una paralisi dell'assistenza in favore dei profughi in un periodo in cui si registra un numero crescente di rimpatri, in particolare dall'Etiopia, Eritrea e Zaire!

Sicché, ridicola, se non ipocrita, appare quella successiva raccomandazione, con la quale si afferma: « Si appalesa pertanto, indifferibile — la necessità di varare, con urgenza, un provvedimento legislativo di proroga del termine previsto dalla citata legge di proroga 12 dicembre 1973, n. 922, fino alla entrata in vigore della nuova normativa organica ».

Entrata in vigore, alla quale, in fatto di scadenza, nemmeno l'estensore crede e spera. Se aggiunge subito dopo: « E, comunque, non oltre il 31 dicembre del 1976 ».

La qual cosa lascia presagire che, in future relazioni illustrative di nuovi disegni di legge « prorogativi », leggeremo ancora che « la nuova normativa organica, prevista dall'articolo 27 del decreto n. 622 del 1970, è in corso di definito " esame " da dei ministeri interessati » e ciò anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1976.

A questo punto vien fatto di chiedersi: 1) ma perché mai, in considerazione della scadenza maturata al 31 dicembre 1974, della paralisi in atto dell'assistenza ai profughi, della eccezionale indifferibilità ed urgenza, non si è provveduto quanto meno con un decreto legge, in luogo di un disegno di legge, alla necessaria proroga, che di nuovo si propone? E perché mai i ministeri interessati, dimostratisi disinteressati, sin dal 1970, se non prima, non vengono sollecitati a completare lo studio, l'esame definitivo, ad operare la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva presentazione al Parlamento di quel testo annoso della nuova normativa organica?

Cosa si nasconde sotto questa inerzia, sotto questo inqualificabile ed ingiustificabile ritardo? Cosa o chi, cioè quale parte politica, si oppone al varo definitivo di quella nuova normativa organica? Quali interessi particolari si frappongono, quali visuali politiche e partitiche, quali motivi di altri compromessi ostano alla definitiva sistemazione dei profughi di guerra e dei rimpatriati? Di quei nostri sfortunati connazionali che hanno dato energie, sangue, tempo e attività, ingegno, capitali e lavoro in terra straniera o — poi divenuta tale per sfortunate vicende, nel tempo di guerra in

quello di pace — tenendo alto il prestigio ed il nome d'Italia, con sacrifici e sofferenze incommensurabili?

La relazione al disegno di legge in questione si appalesa eccessivamente superficiale, onorevole Zolla, sintetica e lacunosa e non giustificata certo, per tali manchevolezze, dalla considerazione che si tratta di un disegno di legge che proroga una legge di proroga.

Dalla relazione avremmo voluto apprendere se mai è stato curato un censimento rigoroso di coloro che hanno diritto alla qualifica di profughi di guerra e di rimpatriati ad essi assimilati, e perciò all'assistenza programmata da tante leggi e decreti.

Dalla relazione avremmo voluto conoscere quanti sono, attualmente, i residui profughi di guerra, e quanti sono, dopo le recenti vicende, i rimpatriati. Possibile mai che Governo e ministeri interessati, tanto impegnati per lunghi anni nell'esame del testo di quella nuova normativa, non abbiano espletato uno studio conoscitivo del genere, ed un rigoroso censimento degli assistibili da assistere?

Ancora avremmo voluto apprendere, da quella relazione, sia pure con la sobria eloquenza delle cifre, quali effetti concreti e positivi, in fatto di assistenza e di spesa del pubblico denaro, abbiano dato quelle tante leggi e decreti varati — per non andar lontano nel tempo — quanto meno dal 1960 ad oggi, vale a dire da quando il Governo si era impegnato a varare la varanda nuova normativa organica.

Quali provvidenze assistenziali sono state erogate? In quale misura? Con quali criteri? Con quali eventuali e positivi effetti in ordine alla sistemazione dei beneficiari? E, specificamente, in qual modo hanno lavorato l'Opera e le commissioni a tal fine delegate e costituite cioè quell'Opera e quelle Commissioni l'operato delle quali viene tanto discusso e negativamente commentato da interessati e da organi di stampa?

La relazione, nella fretta di ottenere comunque una proroga di un'altra legge prorogante, non rende alcun conto delle somme impiegate, dei criteri adottati e dei risultati prodotti da tanti provvedimenti legislativi e dall'attività dell'Opera e delle Commissioni.

Ogni ulteriore commento è superfluo. L'articolo 1 del disegno di legge in questione propone che le provvidenze di cui alla

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

legge n. 922 del 1973 siano prorogate dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica, ma con la « eccezione » delle provvidenze previste dal terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 568 del 1971. Tale articolo prevede, al primo comma, un contributo straordinario a favore dell'Opera per l'assistenza « ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati », mentre nel secondo comma si stabilisce la normativa per la costituzione dell'Opera e della Commissione, ed al terzo si prevede, per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Or dunque, qual senso e quale portata ha quella oscura eccezione delle provvidenze stabilite dall'articolo 9, terzo comma, della legge n. 568 del 1971? La revoca delle « agevolazioni fiscali » concerne soltanto i profughi giuliani e dalmati ed i rimpatriati da quelle zone. Cioè essa è in odio e a danno dei profughi di quelle zone soltanto e non degli altri provenienti da diversi territori?

Nella incontrovertibile nebulosità di quella « eccezione », così come è espressa nell'articolo 1, non si comprende chiaramente cosa si sia voluto dire, ma, in fondo, si avverte una certa tentata discriminazione, ingiustificata, ingiustificabile ed inaccettabile tra profughi e profughi, se non addirittura tra rimpatriati e rimpatriati anche, da zone di diversa provenienza.

Privandoli delle previste agevolazioni fiscali, si vuol forse punire i profughi giuliani e dalmati, ed i rimpatriati da dette zone, perché responsabili di aver difeso e sostenuto il nome e il prestigio, il lavoro e l'operosità dell'Italia e degli italiani, che a quelle zone un tempo italiane dedicarono tutte le loro energie?

A meno che il Governo non dissipi le nebulosità di quella infelice dizione e di quella singolare eccezione discriminante con suffraganti delucidazioni, il Movimento sociale-destra nazionale non può votare in favore di tale proposta ed innovativa revoca delle agevolazioni fiscali, per altro concesse in passato, con la legge che si intende approvare. E ciò proprio quando Governo e Parlamento varano leggi che concedono alle piccole e medie industrie ed aziende artigiane operanti sul territorio nazionale provvidenze, contributi, incentivi,

sussidi, prestiti e mutui e tassi agevolati e agevolazioni fiscali di vasta portata.

Chi parla, presumendo di aver fittato il fetoraccio di una incomprensibile discriminazione, contenuta in quella eccezione, ha proposto un tempestivo emendamento soppressivo della stessa. Ma Governo e Commissione bilancio, dopo la dichiarazione del Sottosegretario Fabbri, si sono affrettati ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ad eccezione dell'emendamento del sottoscritto, giustificando la bocciatura con il pretesto dell'onere eccessivo che esso comporterebbe.

A tale proposito, il Governo ha suggerito un emendamento aggiuntivo che prevede la possibilità della concessione di un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato, ma ha voluto tenere ferma la bocciatura del mantenimento delle agevolazioni fiscali.

Perché? Dica il Governo quali motivi lo hanno indotto a questa discriminazione. Chiarisca qual'è l'onere eccessivo, ed in quale misura può essere previsto; quale spesa ha comportato sino ad oggi la concessione di quelle agevolazioni fiscali, o quali altre e diverse ragioni lo hanno indotto al taglio doloroso dell'amputazione delle provvidenze previste da una legge di cui si invoca la proroga.

E dica altresì il Governo se, nel testo della nuova normativa organica che dovrà essere varata chissà quando, quella eccezione verrà consacrata. Se si considera che i profughi e i rimpatriati, dopo quattro o cinque anni di attesa della nuova normativa, tra tanti disagi e travagli subiti per l'inefficiente tutela dei governi, devono subire anche tale ingiuriosa discriminazione, non resta che sottolineare la insensibilità della maggioranza al potere nei confronti dei nostri connazionali più sventurati, insensibilità che non possiamo non condannare. Così come non possiamo non condannare l'insensibilità del Governo che ha consentito che le spoglie mortali dei nostri profughi, seppelliti in Libia, siano state fatte rimuovere da quel Gheddafi con il quale Governo e Ministro degli esteri intrattengono cordiali rapporti diplomatici e di affari, e traslate in lontane sedi, a spese ed a carico dei familiari.

Considerazioni, queste, che nelle pause di riflessione e di meditazione, inducono chi parla a non imprecare troppo sul cor-

so politico che, in contrasto con il responso delle urne, dà vita all'attuale maggioranza di potere. Perché essa, ed essa soltanto, è responsabile di tanta condannevole noncuranza dei problemi e delle questioni che affliggono, a distanza di lustri, chi tutto ha dato alla patria, in pace ed in guerra, senza ottenere che promesse ed impegni poio non mantenuti e provvidenze negate e revocate!

In attesa di conoscere il pensiero del Governo e del relatore mi riservo di precisare la mia posizione al provvedimento.

TRIVA. Ci troviamo continuamente costretti a ripetere cose già dette, che ci troviamo cioè in presenza di uno dei tanti provvedimenti che ci vengono sottoposti sotto l'assillo dell'urgenza, che poi dovrebbero essere sostituiti da un provvedimento di carattere organico che i rappresentanti del Governo puntualmente assicurano essere già pronto e in ritardo solo per esigenze di concerto. Le promesse puntualmente vengono disattese e si ritorna alla meccanica delle « leggine », specialmente in periodo pre-elettorale, che mettono veramente a disagio la Commissione e il Parlamento perché sottraggono l'esame della materia in senso generale e impediscono che alla stessa venga data una sistemazione di carattere organico.

Entrando nel merito dell'argomento al nostro esame, il Governo ci ha assicurato più volte che è pronto a presentare una normativa organica che riguarda i rimpatriati. Io ritengo che quanto meno l'articolo 1 dovrebbe essere modificato nel senso che le provvidenze previste vengano prorogate dal 1° gennaio 1975 fino a non oltre il 31 dicembre 1975, dal momento che siamo già pronti per discutere il provvedimento di carattere generale e credo quindi sia assolutamente inutile una proroga superiore.

Ma la questione che vorrei sollevare è un'altra anche se mi rendo conto che non può essere risolta con questo provvedimento. Mi richiamo al rapporto bilancio dello Stato e bilancio delle regioni. Onorevole sottosegretario, siamo al punto di partenza! Ho voluto guardare il decreto del 15 gennaio 1972, n. 9, che riguarda il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale, eccettuati gli interventi di prima assistenza, riservati allo Stato. L'im-

porto complessivo delle somme che sono state ridotte nello stanziamento ministeriale per capitoli di spesa che comprendono la parola « profughi », oltre ad altre cose, ammonta a 7 miliardi e 636 milioni. Cioè per tutta l'assistenza dopo i 45 giorni alle regioni sono stati attribuiti 7 miliardi e 636 milioni.

Si chiede oggi un aumento di 2 miliardi negli stanziamenti concernenti interventi propri di competenza del ministero, argomentando ciò col fatto che le spese sono aumentate e così via. E le regioni? Questo è il punto che ricorre continuamente. Non neghiamo che vi siano stati aumenti di costo, ma vorremmo che il Governo di fronte alla eccezionalità della motivazione e della situazione avvertisse anche l'esigenza che se è aumentato il carico della spesa per il bilancio dello Stato per l'aumento dei costi e dei profughi che sono affluiti dall'Eritrea, tutto questo si ribalta anche nel bilancio delle regioni; ma i bilanci delle regioni sono legati all'entità delle spese che sono state trasferite e non vi è stato un aumento delle entrate. Ci troviamo quindi al punto di partenza.

Non ci opponiamo al provvedimento, ma ci asterremo proprio per le perplessità che abbiamo. E siamo restii a credere al Governo perché troppe volte sono state smentite le sue affermazioni sul fatto che era già pronto un disegno organico e che tutta la materia sarebbe stata regolata tenuto conto anche delle competenze regionali. Si continua invece ad andare avanti con provvedimenti di proroga e interventi straordinari che inquinano tutta la discussione e mettono in condizioni di disagio quanto meno il gruppo comunista.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZOLLA, *Relatore*. A conclusione degli interventi che si sono svolti ribadisco di aver detto poche parole e aver svolto una relazione sintetica che partiva dal presupposto che si trattava di un argomento che avevamo discusso abbondantemente in precedenza ed era perfettamente cognito a tutti i membri della Commissione.

Non rispondo all'onorevole Alfano, che in questo momento non è presente; dico solo che pur avendo egli cercato di trovare ad ogni costo una motivazione per il suo intervento che ha appalesato una indubbia capacità « interpretativa », è vera-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

mente troppo, partendo da questa esigenza, ritenere ingenuo e superficiale il relazione; infatti nella presentazione del disegno di legge in esame mi sono augurato vivamente e ho sottolineato la inderogabile necessità che questo provvedimento di raccordo sia l'ultimo di questa serie di « legghine » e che il Governo sia finalmente sollecito nel dare attuazione degli impegni più volte presi davanti al Parlamento di presentare una normativa di carattere generale che non ci faccia più trovare in questa situazione.

In questo senso mi associo a quanto detto dall'onorevole Triva del quale respingo soltanto una motivazione; quella di trovarci ad approvare questo provvedimento in tempo pre-elettorale. Dal punto di vista temporale l'osservazione è pertinente, non posso negarlo, ma quando il problema esiste e quando vi è la necessità di provvedere il Governo e il Parlamento hanno il dovere di affrontarlo, qualunque sia il momento. Proprio per queste motivazioni ritengo che il limite della proroga debba essere contenuto entro il 31 dicembre 1975 poiché, se il provvedimento è in fase di concerto ed è imminente la sua presentazione al Parlamento, vi è indubbiamente la possibilità di approvare una norma di carattere generale a questo riguardo entro la scadenza del 31 dicembre. Non mi addentrerò in quella che è stata l'osservazione del collega Triva circa le possibilità di bilancio dello Stato e delle regioni, perché vorrei lasciare al Governo il compito di rispondere su questa materia. Per concludere dirò che sono contrario all'emendamento proposto dal collega Alfano all'articolo 1 perché ritengo valide le osservazioni formulate dalla V Commissione bilancio.

**SCARDACCIONE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** La situazione determinatasi riveste carattere eccezionale per l'improvviso e cospicuo rientro di connazionali (siamo ad oltre 1.700) dall'Eritrea e dall'Abissinia. Di fronte a questo fatto eccezionale, che si prevede si aggraverà ulteriormente con il rientro di altri 5.000 connazionali fermi ad Addis Abeba e Asmara, la vecchia legge prorogata consente un certo tipo di intervento ma non tutti quelli che sono necessari nella situazione attuale caratterizzata da svariati casi particolari; ci sono, ad esempio, famiglie composte solo di donne e bambini perché il padre

magari è rimasto sul posto. In questa situazione occorre trovare una collocazione a questi nuclei familiari; per il loro inserimento nelle grandi imprese si sono incontrate delle difficoltà e ci si è orientati verso il loro trasferimento nelle provincie di origine; distribuirli 4-5 per ogni provincia è infatti più facile che collocarli tutti in una città come Roma e finire poi magari per ospitarli — come si è fatto — in certe pensioni vicino alla stazione che tutti sanno che clientela ospitano. Utilizzando invece l'ente nazionale per i lavoratori rimpatriati e profughi si è riusciti ad avere una collocazione non traumatica per ognuno di questi familiari. Il problema dei profughi dal Cile lo si è risolto in questa maniera; inizialmente li abbiamo ospitati in alcuni alberghi romani e poi sono stati trasferiti nelle regioni di origine specialmente al nord e rapidamente inseriti nel lavoro. Accettiamo la proposta di limitare la proroga al 31 dicembre come pungolo per portare avanti gli altri provvedimenti organici nel più breve tempo possibile. Per queste considerazioni invito la Commissione ad approvare il disegno di legge. Per quanto riguarda poi la modifica proposta dall'onorevole Alfano, la posizione assunta dalla V Commissione bilancio è tale da non consentirci delle illusioni. Ho apprezzato moltissimo la dialettica dell'onorevole Alfano che, partendo da un piccolo particolare, è riuscito a presentare un discorso da apertura di campagna elettorale (siamo arrivati persino a parlare delle aziende medie e piccole) ma non posso fare altro che chiedere di non accogliere il suo emendamento perché la V Commissione bilancio si è pronunciata negativamente e accettarlo significherebbe ritardare la approvazione di questo disegno di legge e non affrontare quindi le esigenze dei profughi a cui anche il collega ha fatto riferimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto

## VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1976.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* eccettuata quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568.

Onorevole Alfano, lei sa che questo suo emendamento ha avuto il parere negativo della Commissione bilancio. Intende ritirarlo, oppure insiste per la votazione?

ALFANO. Insisto, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che, se l'emendamento dell'onorevole Alfano venisse accolto, il disegno di legge dovrebbe essere rimandato alla Commissione bilancio per un nuovo parere relativo all'emendamento approvato.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* 31 dicembre 1976 con le altre: 31 dicembre 1975.

SCARDACCIONE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

ZOLLA, *Relatore*. Anche il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultato dalle modifiche testé approvate:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle conseguenze finanziarie.

## ART. 3.

Ai connazionali costretti a rimpatriare da paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 319, oltre all'ospitalità gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, impossibilità di conseguire una autonoma sistemazione, può essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.

## ART. 4.

Per le esigenze di cui al presente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 è integrato della somma di lire 1 miliardo.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

ALFANO. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, malgrado le sue imperfezioni, perché viene comunque incontro agli interessi della categoria.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.



VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1975

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VII Commissione) (1850).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Bubbico, Cabras, Cariglia, Cavaliere, D'Aniello, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Franchi, Iozzelli, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maggioni, Mattarelli, Merli, Tantalò, Triva, Turnaturi e Zolla.

Disegno di legge: Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze as-

sistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati» (Parere della III e della V Commissione) (3520).

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	15
Maggioranza . . . . .	8
Astenuti . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Bubbico, Cabras, Cariglia, Cavaliere, D'Aniello, Franchi, Iozzelli, Maggioni, Mattarelli, Merli, Tantalò, Turnaturi e Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana e Triva.

**La seduta termina alle 12,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO